

STATUTO

TITOLO I

FORMAZIONE E FINALITA'

ART. 1 (costituzione)

È costituita una associazione senza fini di lucro retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in Italia.

ART. 2 (denominazione)

L'Associazione è denominata JOINT ITALIAN ARAB CHAMBER (in seguito indicata anche come "la Camera").

ART. 3 (finalità)

La Camera ha le seguenti finalità:

1-rafforzare e sviluppare le relazioni economiche e culturali tra i Paesi Arabi e l'Italia;

2-sviluppare tutte le forme di scambio commerciale e degli investimenti, industriali, turistici, scientifici, tecnologici, agricoli, finanziari e sviluppare nuovi settori nel quadro dello scambio;

3-incoraggiare gli investimenti nei Paesi Arabi e in Italia e facilitare la creazione di progetti comuni tra le due parti;

4-incoraggiare il trasferimento della tecnologia avanzata in Italia presso i Paesi Arabi, e fornire una formazione professionale avanzata alle Autorità arabe competenti approfittando delle competenze disponibili in Italia;

5-definire il potenziale economico e le opportunità d'investimento disponibili nei settori economici nei Paesi Arabi;

6-rafforzare i rapporti commerciali tra il settore privato nei Paesi Arabi e il settore privato in Italia;

7-risolvere le controversie commerciali, Se richiesto, tra le aziende Arabe e Italiane sia

agendo in veste di amichevole compositore, sia costituendo appositi organismi di perizia, conciliazione, mediazione e arbitrato, o partecipandovi;

8-Per conseguire tali obbiettivi la Camera può:

- a) incoraggiare gli accordi commerciali e la fornitura di informazioni su beni e servizi che possono essere scambiate, ed incoraggiare la costituzione di società e joint venture nei Paesi Arabi e in Italia;
- b) definire gli accordi economici e gli accordi di pianificazione fiscale tra i Paesi Arabi e l'Italia.
- c) organizzare riunioni ed incontri e altre attività finalizzate allo sviluppo dei settori di coordinamento tra imprenditori arabi e italiani;
- d) scambiare missioni e delegazioni commerciali ed economiche e, anche delegazioni specializzate tra i Paesi Arabi e l'Italia, ed organizzare fiere commerciali rivolte allo sviluppo della cooperazione economica tra le due parti;
- e) preparare ricerche e studi economici e pubblicare riviste ed altre pubblicazioni che servano a raggiungere gli obiettivi della Camera, contenenti informazioni economiche utili riguardanti le opportunità di lavoro, commercio, investimento, condizioni di importazioni ed esportazioni in Italia, nonché definire tutte le regole e le norme economiche e commerciali nei Paesi Arabi e in Italia;
- f) incoraggiare lo sviluppo di importazioni ed esportazioni tra i Paesi Arabi e l'Italia;
- g) fornire informazioni alle autorità ufficiali nei Paesi Arabi e in Italia per sviluppare le attività economiche tra i Paesi Arabi e l'Italia;
- h) la Camera può costituire commissioni come per esempio: commissione commerciale, commissione industriale, commissione logistica, commissione turistica e altri;
- i) organizzare conferenze specializzate (nei settori di turismo, educazione, salute, tecnologia, industria, agricoltura, energia ed altri) che aiuta a intensificare l'interazione economica e civile ed umanitaria tra i Paesi Arabi e l'Italia e rafforzare la cooperazione italo-arabo;
- j) validare certificati di origine e la documentazione commerciale che accompagna la merce esportata verso il mondo arabo se richiesta;
- k) rilasciare i certificati di origine se è necessario concordando con le autorità italiane;
- l) preparare una banca dati contenente l'elenco degli arabi competenti nei paesi di accoglienza per approfittare dalla loro competenza e per supportare la civiltà umana;
- m) fornire tutte le informazioni che riguardano il commercio e l'investimento, alle istituzioni e alle aziende arabe ed italiane;
- n) organizzare giorni informativi arabi in Italia tramite conferenze specializzate e seminari nelle diverse città italiane, per definire le economie dei Paesi Arabi e anche per definire i progetti di sviluppo;
- o) organizzare seminari specializzati contenenti importanti argomenti economici e commerciali e anche Forum economici specializzati in cui riunire gli imprenditori del settore privato arabo e responsabili pubblici con l'Italia, per definire le opportunità d'investimento nei paesi arabi e in Italia;
- p) costituire un legame telematico tra la Camera da una parte e le Camere arabe dall'altra per poter scambiare informazioni di importazioni ed esportazioni ed

- investimenti e opportunità d'investimento disponibile nei Paesi Arabi e in Italia;
- q) organizzare programmi di formazione in Italia ai quadri arabi tecnici ed amministrativi che lavorano nelle altre Camere con un concordo tra la Camera e le altre Camere e le istituzioni locali;
- r) pubblicare aste e gare d'appalto e le loro condizioni predisposte dalle autorità e dalle aziende arabe ed Italiane, e facilitare l'accesso alle informazioni agli interessati delle due parti.

ART. 4 (durata)

L' Associazione ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

ART. 5 (sede uffici rappresentanti)

La Camera ha sede a Roma. Essa ha facoltà di istituire uffici e nominare rappresentanti in altre città d'Italia e nei territori dei Paesi Arabi.

TITOLO II

SOCI

ART. 6 (soci)

Può essere socio della Camera ogni società, istituzione e persona fisica o giuridica che condividendone le finalità e accettandone lo Statuto, sia interessata ad operare con i paesi di riferimento della Camera.

Sono istituite le seguenti categorie di soci:

6.1 Soci ordinari

La qualità di socio ordinario si acquisisce con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio, che decide insindacabilmente e senza obbligo di motivazione.

In presenza di un Ufficio/Comitato di Presidenza l'esame e l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci sarà demandato al loro insindacabile giudizio, senza necessità di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il socio è tenuto:

- al rispetto dello Statuto e delle decisioni degli organi della Camera;
- a versare con regolarità il contributo associativo.

Il socio ordinario adempiente ha diritto di partecipazione e di voto in Assemblea.

ART. 7 (soci di diritto)

Sono soci di diritto il Segretario Generale aggiunto per gli affari economici della Lega degli stati Arabi, ed il Segretario Generale dell'Unione Generale delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura dei Paesi Arabi, il Decano degli Ambasciatori Arabi in Italia, il Direttore Generale dell'Istituto per il Commercio Estero (I.C.E.). Altri soci di diritto possono essere istituiti con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8 (soci d'onore)

Sono soci d'onore i Capi delle missioni diplomatiche, o loro rappresentanti, dei Paesi Arabi accreditati in Italia e il Direttore dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi a Roma. Il Consiglio di Amministrazione può nominare soci d'onore scelti tra:

- a) Autorità della Pubblica Amministrazione d'Italia e dei Paesi Arabi;
- b) Personalità ed Istituzioni che abbiano significativamente contribuito ad estendere le relazioni economiche, culturali e di amicizia tra l'Italia ed i Paesi Arabi o che abbiano validamente collaborato per il conseguimento delle finalità della camera.

I soci d'onore partecipano all'Assemblea ed hanno diritto di voto.

ART. 9 (perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde nei casi seguenti:

- a) la morte del socio
- b) dimissione del socio o la disdetta della sua attività o, della società che rappresenta.
- c) se il socio non risulta in regola con la corresponsione della quota associativa, da corrispondere entro il 31/03 dell'anno successivo all'anno di riferimento.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 10 (organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Revisore Unico o Collegio dei Revisori.

La carica di Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo non sono retribuite.

ART. 11 (assemblee)

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa si tiene in Italia anche in luogo diverso dalla sede della Camera.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.

ART. 12 (composizione dell'assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci in regola con la corresponsione della quota associativa.

ART. 13 (assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto annuale presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali devono essere metà di nazionalità araba e metà di nazionalità italiana;
- nomina il Revisore Unico o, in alternativa, un Collegio sindacale, composto di tre sindaci di cui uno con la funzione di presidente, determinandone gli emolumenti; nomina altresì, nel primo caso, un supplente e, nel secondo caso, due supplenti, se previsti;
- può affidare la revisione volontaria del bilancio a soggetto iscritto all'Albo Speciale delle Società di Revisione.

delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Camera riservati alla sua competenza dallo Statuto e della Legge Italiana o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

ART. 14 (assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione con una maggioranza non inferiore al 51% degli aventi diritto al voto;
- pronuncia lo scioglimento della Camera;
- delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, determinandone il compenso.

ART. 15 (convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o in caso di necessità o urgenza congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione scritta, inviata ai soci anche via fax o e-mail.

L'avviso di convocazione indica la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, proposto dal Presidente e dal Segretario Generale, anche per l'eventuale seconda convocazione.

Il Presidente è tenuto a convocare e a tenere l'Assemblea entro quarantacinque giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da

trattare, formulata da almeno il 10% dell'insieme dei soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 16 (rappresentanza nell'assemblea)

I soci che non siano persone fisiche sono rappresentate in Assemblea dal legale rappresentante o da persona delegata per iscritto dall'associato.

Ciascun partecipante all'Assemblea può rappresentare un solo associato.

La verifica delle presenze e delle deleghe avviene sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario Generale.

ART. 17 (presidenza, segreteria e verbalizzazione dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal primo Vicepresidente "di parte araba", o in Sua assenza del secondo

Vicepresidente “di parte Italiana”, o in loro assenza essa è presieduta dal Consigliere più anziano del Consiglio di Amministrazione della Camera, il Segretario Generale assume la funzione di segretario verbalizzante dell’assemblea.

Su proposta del Presidente dell’Assemblea, in assenza del Segretario Generale, essa nomina il Segretario dell’assemblea, che è di nazionalità araba se il Presidente è di nazionalità italiana e viceversa.

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono il verbale della riunione, che deve indicare il numero e il nome o la denominazione dei soci presenti personalmente o per delega.

L’Assemblea straordinaria avviene alla presenza di un notaio che redige il relativo verbale.

ART. 18 (costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni)

L’Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dell’insieme dei soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci convenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo il caso di scioglimento dell’Associazione per il quale è necessario che tale maggioranza rappresenti almeno due terzi dell’insieme dei soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa.

Riguardo alle deliberazioni dell’Assemblea si applica il termine di decadenza previsto dall’art. 2377 del codice civile.

ART. 19 (formazione e durata del consiglio di amministrazione)

La Camera di Commercio è amministrata da un Consiglio di Amministrazione paritetico che è composto da componenti metà di nazionalità italiana e metà di nazionalità araba, in un numero non superiore a cinquanta, determinato dall’Assemblea su proposta del Consiglio uscente, di età non superiore a 75 anni.

Il Consiglio dura in carica quattro esercizi, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consigliere può attribuire una delega permanente a un rappresentante della sua stessa organizzazione per partecipare in sua vece alla riunione del Consiglio qualora non ne abbia la possibilità.

I componenti del Consiglio sono persone fisiche anche non socie, che abbiano interessi

nello sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra l'Italia e i Paesi Arabi, proposti dagli associati ed eletti dall'Assemblea, di cui quattro Consiglieri su proposta di Confindustria e quattro consiglieri su proposta di Unione camere. I consiglieri di parte Araba sono proposti nel numero di quattro Decano degli Ambasciatori Arabi in Italia e la restante parte del Segretario Generale dell'Unione Generale delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura dei Paesi Arabi. La richiesta di candidatura dev'essere fatta prevenire agli Enti interessati almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che nominerà il Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale dell'Unione Generale delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura dei Paesi Arabi e il Decano degli ambasciatori Arabi in Italia, sono componente di diritto del Consiglio di Amministrazione e propongono all'Assemblea i nominativi degli altri candidati di parte araba, come sopra precisato.

I componenti del Consiglio scelti fra rappresentanti di Camere di Commercio Arabe e loro federazioni possono essere presenti, sia in Consiglio di Amministrazione che in Ufficio di Presidenza, mediante persona da loro designata con delega scritta.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio:

- il Decano degli Ambasciatori arabi a Roma;
- il Segretario Generale aggiunto per gli affari economici della Lega degli Stati Arabi;
- il Presidente dell'Istituto per il Commercio Estero Italiano (I.C.E.);
- il Direttore Generale dell'Istituto per il Commercio Estero Italiano (I.C.E.);

Il Consiglio può decidere di far presenziare alle riunioni altri invitati.

ART. 20 (poteri del consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare tutte le attività, tutti gli atti e tutte le operazioni anche mobiliari e immobiliari, ivi compresa l'acquisizione e/o l'alienazione di partecipazioni societarie, che rientrino nelle finalità della Camera o che siano strumentali a queste e che non siano espressamente riservate all'Assemblea dal presente Statuto.

Il Consiglio è l'unico responsabile dinanzi all'assemblea dei soci.

Esso è altresì responsabile verso terzi delle decisioni adottate e dell'esecuzione delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere, e quattro Vice Presidenti, determinando l'emolumento del Segretario Generale, essendo le altre cariche presiedute a titolo gratuito.

Il Presidente è di nazionalità italiana; il Segretario Generale è di nazionalità araba; il

Tesoriere è di nazionalità italiana. Il Presidente resta in carica per non più di otto anni consecutivi, il Segretario Generale, il Tesoriere, ed i quattro Vice Presidenti, restano in carica per quattro anni e nono rieleggibili.

La candidatura del Segretario Generale della Camera è presentata dal Segretario Generale dell'Unione Generale delle Camere di Commercio dei Paesi Arabi; la candidatura del Presidente è presentata dai Consiglieri d'amministrazione italiani.

Il Consiglio nomina inoltre gli altri eventuali Consiglieri membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio, può conferire incarichi o deleghe ai consiglieri; può istituire Comitati e Commissioni di lavoro permanenti o temporanei, fissandone gli eventuali compensi.

Il Consiglio presenta annualmente all'Assemblea un rendiconto sull'impiego delle risorse e sull'attività svolta nell'anno solare precedente.

Il Consiglio stabilisce l'entità delle quote associative annuali dei soci ordinari.

Per meglio corrispondere alla finalità statutaria di sviluppare le relazioni economiche tra l'Italia e i Paesi arabi, ampliando il numero delle aziende interessate, il Consiglio di amministrazione può istituire, a lato dei soci ordinari, la categoria dei "Soci partecipanti", che non avranno diritto di voto in assemblea ma potranno fruire di talune attività predisposte per gli associati. La delibera istitutiva della categoria preciserà la modalità di definizione delle attività offerte e dell'entità della relativa contribuzione. Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario e assume le procedure necessarie per raggiungere la finalità della Camera e, può per esempio e non per esclusione.

1-definire ed assumere politiche generali, pianificazioni e tutte le procedure necessarie per raggiungere le finalità della Camera e i suoi programmi;

2- supervisionare i lavori della Camera e la realizzazione delle sue attività;

3- approvare il programma di lavoro annuale della Camera e deliberare le decisioni necessarie per realizzare i fini della Camera;

4- porre in essere le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

5- accettare di nuovi soci;

6- nominare il Segretario Generale proposto dall'Unione Generale delle Camere di Commercio, Industria e, Agricoltura dei Paesi Arabi, il quale è anche l'Amministratore Delegato della Camera in virtù della sua posizione di lavoratore a tempo pieno;

7- approvazione del bilancio di previsione ed il bilancio definitivo della Camera prima di presentarlo all'Assemblea Generale;

8- nominare un revisore per il controllo dei conti della Camera, fissandone gli eventuali compensi;

9- proporre la quota associativa annuale della Camera all'Assemblea dei Soci

ART. 21 (costituzione e convocazione del consiglio)

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, anche in luogo diverso dalla sede della Camera, mediante comunicazione scritta inviata ai Consiglieri, anche via fax o e-mail, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per la riunione, ad una di queste riunioni è seguita l'Assemblea annuale dei Soci. L'avviso di convocazione indica la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare e a tenere il Consiglio entro quarantacinque giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, formulata da almeno un quarto dei consiglieri.

In caso di nuova nomina il Consiglio si riunisce al termine dell'Assemblea e attribuisce le cariche sociali di cui all'Art. 18, a condizione che sia presente la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione.

ART. 22 (funzionamento del consiglio)

Il Consiglio è costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, che è inviato ai Consiglieri.

Il Consiglio può tenersi anche in tele-conferenza o in video-conferenza o utilizzando altre tecniche telematiche che ne garantiscano la regolarità.

ART. 23 (cooptazione)

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare altri consiglieri rispettando la pariteticità fra italiani ed arabi, nel caso che taluno dei suoi componenti venga a cessare dall'ufficio.

Se la metà o più dei consiglieri viene a cessare dall'ufficio, il Consiglio è tenuto a convocare l'Assemblea.

Se la metà o più dei consiglieri viene a cessare dall'ufficio, il Presidente, o in sua vece, il

Segretario Generale, o uno dei Vicepresidenti, ed in loro assenza il Revisore Unico o il Presidente del Collegio Sindacale, sono tenuti a convocare l'Assemblea.

Le cooptazioni devono essere ratificate dalla successiva Assemblea.

I consiglieri cooptati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio originariamente nominato dall'Assemblea.

ART.24 (Comitato Esecutivo)

Il Comitato Esecutivo è formato in modo paritetico tra arabi e italiani. Esso è composto da: Presidente, Segretario Generale, Vicepresidenti, Tesoriere, Segretario Generale dell'Unione Generale delle camere di Commercio dei Paesi Arabi e da uno o più altri consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche al fine di conseguire la prevista pariteticità, e resta in carica per quattro anni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione scritta di del Presidente inviata ai componenti, anche via fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza il preavviso è ridotto a tre giorni.

La partecipazione alle riunioni Comitato Esecutivo può effettuarsi anche in teleconferenza o in video-conferenza o utilizzando altre tecniche telematiche che ne garantiscano la regolarità. In tal caso la convocazione deve essere inviata almeno sette giorni prima della data della riunione. (a mio avviso si tratta di un refuso, i sette gg contrastano con i 15 del comma precedente)

Il Comitato Esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) esaminare le tematiche fondamentali della Camera, formulando proposte al Consiglio;
- b) esaminare le relazioni periodiche sulla gestione presentate dal Segretario Generale e dal Tesoriere;
- c) assumere deliberazioni di urgenza, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione successiva.
- d) seguire la realizzazione delle decisioni del Consiglio, e trasmette delle proposte allo stesso;
- e) esaminare le tematiche fondamentali della Camera, formulando proposte al Consiglio;
- f) esaminare le relazioni periodiche sulla gestione presentate dal Segretario Generale e dal Tesoriere;

- g) esaminare il bilancio di previsione e, il bilancio definitivo prima di trasmetterle al Consiglio;
- h) assumere tutte le attività attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) Fissare le date delle riunioni annuali della Camera.

Il Comitato Esecutivo è costituito con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta e, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, del quale viene inviata copia ai componenti.

ART. 25 (il presidente)

Il Presidente resta in carica per un periodo massimo di otto anni e non è rinnovabile e non retribuito. È previsto il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per l'espletamento della funzione.

Provvede, di concerto con il Segretario Generale, ad assicurare la gestione della Camera nell'ambito dei programmi di attività deliberati e ad attuare le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Presidente provvede alla convocazione degli organi collegiali della Camera e li presiede; in sua assenza le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente designato dai presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza della Camera nei confronti dei terzi.

Egli ha facoltà di stare in giudizio in difesa e di promuovere giudizi, appelli e ricorsi in sede civile, penale e amministrativa innanzi a qualsiasi grado di giurisdizione e organo amministrativo, sottoponendo tali atti alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente provvede di concreto con il Segretario Generale, ad attuare le decisioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente, congiuntamente con il Segretario Generale può effettuare depositi e prelievi, aprire ed estinguere conti correnti presso le banche, l'Amministrazione postale ed altri istituti, richiedere fidejussioni sia bancarie che assicurative e compiere ogni altra operazione utile ad assicurare il corretto impiego delle risorse della Camera nell'ambito dello scopo sociale.

Il Presidente può dare procura al Tesoriere ad operare sui conti firmando in sua vece.

ART. 26 (il segretario generale)

Il Segretario Generale resta in carica per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile.

È istituzionalmente delegato a curare l'attuazione dei programmi e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, assicurando il coordinamento delle attività della Camera e la sua gestione quotidiana, assumendosi di fatto la carica di Amministratore Delegato della Camera.

Il Segretario Generale ha il diritto e l'obbligo di vigilare sul generale andamento della gestione e di adottare tutte le misure per impedire il compimento o attenuare le conseguenze dannose di atti pregiudizievoli, ogniqualvolta lo ritenga necessario nell'interesse della Camera.

Il Segretario Generale sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni degli organi camerali; firma, congiuntamente con Presidente o Tesoriere, i titoli di spesa; presenta all'Ufficio di Presidenza una relazione periodica sull'attività della Camera. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Segretario Generale, si avvale della Segreteria Generale che è l'organo esecutivo della Camera, preseduto dal Segretario Generale stesso

ART. 27 (il tesoriere)

Il Tesoriere resta in carica per un periodo quattro anni, è rinnovabile e non è retribuito. E' previsto il rimborso delle spese a piè di lista sostenute per l'espletamento della funzione.

Il Tesoriere di concerto con Il Presidente e Segretario Generale esercita una funzione continuativa di proposta, vigilanza e controllo sulla gestione finanziaria e contabile degli uffici amministrativi della Camera e sul regolare adempimento degli obblighi connessi.

Nello svolgimento di tale mandato, egli può accedere in qualsiasi momento agli uffici amministrativi.

Il Tesoriere presenta all'Ufficio di Presidenza un rendiconto periodico delle entrate e delle uscite della Camera.

ART. 28 (il Revisore unico o il Collegio dei Revisori)

Il Revisore unico, o il Collegio dei Revisori, controlla l'amministrazione della Camera, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alla risultanze dei libri e delle scritture

contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 del Codice civile per la valutazione del patrimonio sociale; deve inoltre accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale. Il Revisore unico, o il Collegio dei Revisori, assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza.

Il Revisore unico, o ciascuno dei revisori, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali. Il Revisore unico, o il Collegio dei Revisori, redige per l'Assemblea una relazione sul rendiconto annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Nel Caso di costituzione del Collegio dei Revisori almeno uno dei tre deve essere designato dalla componente araba del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 29 (risorse della Camera)

Le fonti di finanziamento della Camera sono:

- i contributi associativi versati dai soci;
- le quote associative ed i contributi per servizi, versati dai soci ordinari e partecipanti;
- i contributi assegnati alla Camera per disposizione delle Autorità arabe competenti, anche in relazione alle attività di certificazione consolare dei documenti richiesti dalle procedure vigenti nei Paesi Arabi;

le donazioni, le erogazioni e gli altri contributi, pubblici e privati.

- le donazioni e gli altri contributi, pubblici e privati.
- i ricavi delle attività e dei servizi effettuati dalla Camera ai propri associati.

ART. 30 (regolamento di attuazione)

Il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamenti di attuazione del presente Statuto.

ART. 31 (modifiche dello Statuto)

L'Assemblea dei Soci, costituitasi in forma straordinaria, è l'unica autorità che ha il diritto di modificare lo Statuto, a seguito di una richiesta pervenuta dal Consiglio di amministrazione o dal quinto del totale dei soci aventi diritto di voto in assemblea.

Le modifiche vengono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti in Assemblea che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, e comunque con il voto favorevole di almeno il 51% sul totale degli aventi diritto al voto.

ART. 32 (scioglimento della Camera)

Lo scioglimento della Camera è deliberato da un'assemblea costituitasi in forma straordinaria, da almeno due terzi dei Soci presenti in Assemblea che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, e delibera con il voto favorevole di almeno il 51% sul totale degli aventi diritto di voto.

I liquidatori, nominati dall'Assemblea straordinaria che abbia pronunciato lo scioglimento della Camera, sottopongono all'Assemblea ordinaria il rendiconto finale.

L'Assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali residui che devono essere devoluti in forma paritetica ad associazioni, o istituti senza fine di lucro, uno italiano ed uno arabo, aventi finalità di cooperazione tra l'Italia e i Paesi Arabi.

ART 33 (lingue ufficiali)

Il presente Statuto è redatto in lingua italiana. Le lingue ufficiali sono l'italiano e l'arabo.

ART. 34 (clausola compromissoria)

La risoluzione di qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto o comunque insorgente tra uno degli associati e la Camera è demandata alla competenza esclusiva di un Collegio di tre arbitri, che darà la propria decisione, che avrà valore di transazione fra le Parti, quale amichevole compositore, secondo equità. La Parte che voglia adire il Collegio arbitrale dovrà provvedere a notificare all'altra Parte, con i motivi della richiesta di arbitrato, il nominativo che intenda designare ed i quesiti da sottoporre al Collegio. Nei successivi venti giorni l'altra Parte dovrà provvedere a notificare alla prima il nominativo del proprio arbitro e le eventuali domande riconvenzionali.

I due arbitri così nominati provvederanno quindi, entri 15 (quindici) giorni, d'accordo tra loro, alla nomina del terzo arbitro.

In difetto di accordo il terzo arbitro verrà nominato, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Parimenti, qualora la Parte cui venga notificato il nominativo dell'arbitro prescelto

dall'altra Parte non provveda a sua volta alla designazione del proprio arbitro, quest'ultimo verrà designato, unitamente al terzo arbitro dal Presidente del Tribunale di Roma.

Analogamente si provvederà alla sostituzione degli arbitri che rinunzino all'incarico o siano altrimenti impediti.

Gli arbitri daranno la propria decisione senza doversi attenere ad alcun obbligo procedurale, fatto salvo il rispetto del contraddittorio e l'applicazione dei termini e modalità di proroga stabiliti all'art. 820 c.p.c.

La sede dell'arbitrato sarà Roma. Il diritto applicato sarà quello italiano.

ART 35 (norma transitoria)

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore a seguito della sua approvazione, e contestualmente decadono tutti i Consiglieri di amministrazione e le cariche sociali nominati in precedenza.